

## Disegno di legge regionale

### ***Modifiche all'articolo 1 "Disposizioni generali in materia di tasse automobilistiche regionali" e Sostituzione dell'articolo 3 bis "Veicoli regionali" della L.R. 11-2-1999 n. 6 recante "Norme in materia di tasse automobilistiche regionali"***

#### ***Art. 1 – Semplificazione degli adempimenti in capo ai concessionari autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli***

1. All'articolo 1 "*Disposizioni generali in materia di tasse automobilistiche regionali*" della L.R. 11.02.1999 n. 6 "*Norme in materia di tasse automobilistiche regionali*" sono apportate le seguenti modifiche:

- a) ai commi 15, 16 e 17 la parola "sospensione", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "interruzione";
- b) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:

17-bis Per effetto dell'avvenuta trascrizione di cui al comma 16, entro i termini di cui al quarantaquattresimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, risultano anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo del medesimo articolo 5 e non dovranno essere più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi.

17-ter. Non si applica il pagamento del diritto fisso di cui al quarantasettesimo comma dell'articolo 5 del D.L. 953/1982 .

17-quater Le disposizioni di cui ai commi 17-bis e 17-ter decorrono dal 1 gennaio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ***Art. 2 – Estensione esenzione veicoli regionali***

1. L'articolo 3 bis "*Veicoli regionali*" della L.R. 11.02.1999 n. 6 "*Norme in materia di tasse automobilistiche regionali*" è sostituito come segue:
  1. Al fine di eliminare i costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano risultati finanziari positivi, i veicoli di cui la Regione Abruzzo risulta soggetto passivo di imposta negli archivi del PRA sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale;
  2. Non si fa luogo al rimborso delle tasse già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ***Art. 3 – Norma Finanziaria***

1. Agli oneri derivanti dall'eliminazione dell'obbligo del pagamento del diritto fisso di cui al quarantasettesimo comma dell'articolo 5 del D.L. 953/1982, quantificati per l'annualità 2021 in € 58.032,00 si fa fronte mediante:

- riduzione di importo pari a € 58.032,00 dello stanziamento di competenza iscritto nell'ambito del titolo 1, tipologia 101, Cat. 50 sul capitolo di entrata 11630/1 denominato “*Tasse automobilistiche regionali*”, (codice PDC 1.01.01.50.001), del bilancio 2021/2023, annualità 2021;
  - riduzione di importo pari a € 58.032,00 dello stanziamento di competenza iscritto nell'ambito del titolo 1, missione 1, programma 4, sul capitolo di spesa 11826/2 denominato “*Compenso allo Stato per la gestione dell'IRAP*”, (codice PDC 1.03.02.16.000), del bilancio 2021/2023, annualità 2021;
2. Per le annualità successive al 2021, le minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito delle previsioni di cui alle annuali leggi di bilancio.

Il Dirigente del Servizio Entrate

Dott.ssa Barbara Mascioletti

*Firmato digitalmente*

Il Direttore del Dipartimento Risorse

Dott. Fabrizio Bernardini

*Firmato digitalmente*

L'Assessore al Bilancio

Dott. Guido Quintino Liris

*Firmato digitalmente*

**In corsivo neretto le Modifiche introdotte alla L.R. 11.02.1999 n. 6**

<i>Disposizioni ante modifica</i>	<i>Disposizioni post- modifica</i>
<b>Art. 1 - Disposizioni generali in materia di tasse automobilistiche regionali</b>	<b>Art. 1 - Disposizioni generali in materia di tasse automobilistiche regionali</b>
Commi da n.1 a n.14 incluso	<i>Non oggetto di modifiche</i>
<b>Comma 15.</b> Non costituiscono titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli, effettuata mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, nonché l'esibizione della fattura di vendita al concessionario in assenza dell'avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà al pubblico registro automobilistico.	<b>Comma 15.</b> Non costituiscono titolo per <i>l'interruzione</i> dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli, effettuata mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, nonché l'esibizione della fattura di vendita al concessionario in assenza dell'avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà al pubblico registro automobilistico.
<b>Comma 16.</b> Ai fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli per la loro rivendita sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei veicoli loro consegnati. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.	<b>Comma 16.</b> Ai fini <i>dell'interruzione</i> dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli per la loro rivendita sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei veicoli loro consegnati. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.

<p><b>Comma 17.</b> Ai fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d'uso dei veicoli, ai sensi dell'<a href="#">articolo 82 del decreto legislativo 285/1992</a> e successive modifiche, da uso di terzi a uso proprio</p>	<p><b>Comma 17.</b> Ai fini <i>dell'interruzione</i> dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d'uso dei veicoli, ai sensi dell'<a href="#">articolo 82 del decreto legislativo 285/1992</a> e successive modifiche, da uso di terzi a uso proprio</p>
	<p><i>Comma 17-bis - Per effetto dell'avvenuta trascrizione di cui al comma 16, entro i termini di cui al quarantaquattresimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, risultano anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo del medesimo articolo 5 e non dovranno essere più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi.</i></p>
	<p><i>Comma 17-ter. Non si applica il pagamento del diritto fisso di cui al quarantasettesimo comma dell'articolo 5 del D.L. 953/1982 .</i></p>
	<p><i>Comma 17-quater Le disposizioni di cui ai commi 17-bis e 17-ter decorrono dal 1 gennaio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato alla data di entrata in vigore della presente legge.</i></p>
<p><b>L'articolo 3 bis “Veicoli regionali”</b></p> <p>1. Sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli di cui la Regione risulti intestataria negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico o che, comunque, siano stati immatricolati a favore dell'Amministrazione regionale.</p> <p>2. All'ufficio preposto alla gestione del parco auto regionale è affidata la tenuta dell'archivio dei veicoli di cui è composto.</p>	<p><b>L'articolo 3 bis “Veicoli regionali”</b></p> <p><i>1. Al fine di eliminare i costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano risultati finanziari positivi, i veicoli di cui la Giunta e il Consiglio regionale risultano soggetti passivi di imposta negli archivi del PRA sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.</i></p> <p><i>2. Non si fa luogo al rimborso delle tasse già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.</i></p>